

Foro del consumatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 -
Proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, una soltanto di
competenza del giudice naturale del consumatore - Attrazione anche
dell'altra domanda al foro del consumatore - Sussistenza - Fondamento.

In tema di foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206, una volta che sia stata assegnata la
competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto di
compravendita di un autoveicolo al giudice naturale del consumatore,
anche la domanda di annullamento dello stesso contratto per vizio del
consenso (qualificata come "principale" dall'attore, ma priva di
connessione od accessorietà rispetto a quella cd. "subordinata")
rimane attratta allo stesso foro del consumatore, e ciò in virtù di
due concorrenti ragioni giustificative: 1) l'assenza, nel testo del
comma 1 dell'art. 33 citato, di alcuna delimitazione per oggetto della
domanda, là dove l'espressione omnicomprensiva di foro "competente
sulle controversie" conduce ad assegnare priorità logica al carattere
del rapporto rispetto ad una specificazione della "causa petendi"; 2)
l'applicazione della regola di svolgimento del processo in base al
cumulo oggettivo di domande - quelle innanzi indicate come
"principale" e "subordinata" - contro lo stesso soggetto (art. 104
cod. proc. civ.), che determina l'attrazione al giudice del foro
speciale dell'intera controversia originata dal medesimo contratto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24370

2011